II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1996

che approva una modifica del programma di riconversione varietale per il luppolo, presentato dal Regno di Spagna a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(96/270/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 423/95 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 718/93 [4], in particolare l'articolo 3,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2997/87, il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione, il 9 dicembre 1988, un programma di riconversione varietale per il settore del luppolo; che il programma è stato modificato in data 3 luglio 1989 e approvato con decisione 89/479/CEE della Commissione [5];

considerando che il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione, il 18 dicembre 1991, nuove modifiche al programma;

considerando che la riconversione verso cloni specifici della varietà H 3 può essere assimilata ad una riconversione varietale a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87, purché il ceppo ottenuto per selezione clonale dia esito ad una produzione di luppolo del tipo super alfa, quale definito all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3889/87, utilizzabile dall'industria della birra grazie a caratteristiche confermate in ordine alla stabilità e alla omogeneità;

considerando che, in data 23 febbraio 1995, il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione nuove modifiche del programma suddetto;

considerando che le modifiche proposte vertono sull'inclusione di varietà supplementari nella gamma di varietà superalfa verso le quali si effettua la riconversione, in seguito alle nuove domande del mercato; che le modifiche suddette sono state approvate con la decisione 95/152/CE della Commissione [6];

considerando che il 15 gennaio 1996 il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione nuove modifiche al programma;

considerando che le modifiche proposte riguardano la sostituzione dell'associazione di produttori «ACCAL» con l'associazione di produttori «ÓRBIGO»;

considerando che il programma modificato rispetta gli obiettivi perseguiti dal regolamento in causa e contiene i dati richiesti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87;

[1] GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.
[2] GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 41.
[4] GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 46.
[5] GU n. L 234 dell'11. 8. 1989, pag. 50.
[6] GU n. L 100 del 3. 5. 1995, pag. 25.

considerando che la partecipazione finanziaria a carico del bilancio nazionale prevista dal programma dovrà rispettare il massimale indicato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87; che i costi effettivi di cui allo stesso articolo possono comprendere elementi di valutazione della perdita netta di introiti legata alla realizzazione del piano di riconversione; che, tuttavia, possono essere presi in considerazione nel calcolo dei costi effettivi unicamente gli elementi relativi alla perdita netta di introiti subita a partire dalla data di adozione del regolamento (CEE) n. 2997/87; che la partecipazione finanziaria dello Stato membro al programma di riconversione varietale dovrà essere articolata in conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica del programma di riconversione varietale nel settore del luppolo, presentata in base al regolamento (CEE) n. 2997/87 dal Regno di Spagna il 15 gennaio 1996 è approvata. Gli elementi principali di tale programma sono riportati in allegato.

Articolo 2

Il Regno di Spagna informa la Commissione ogni sei mesi dello svolgimento del programma.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. **Elenco delle associazioni di produttori cui si applica il programma**

— Grupo de cultivadores de lúpulo de Garrizo de la Ribera, Asociación de Productores Agrarios, APA nº 1,

— Sociedad Agraria de Transformación nº 9.691 «ÓRBIGO» de León.

2. **Durata del programma**

Dal 1988 al 1996. Gli ultimi impianti devono essere effettuati prima del 31 dicembre 1996.

3. **Superfici coperte dal programma**

617 ha.

4. **Varietà scelte per la riconversione e superfici interessate**

Varietà aromatiche

Spalt Hersbrucker Fino Alsacia Hallertau	per il 5 % al massimo delle superfici riconvertite (ossia 30,85 ha al massimo)

Varietà «super alfa» (1)

Cloni specifici della varietà H 3 Hallertauer Magnum Galena Nugget	per il 95 % almeno delle superfici riconvertite (ossia per 586,15 ha almeno)

(1) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 e dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3889/87.